



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

FAQ

In merito BANDO PUBBLICO ai sensi della L.R.7/1955, art.1, comma C, PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL "CARTELLONE delle manifestazioni folkloristiche e tradizionali. MISURA: MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI" di cui alla D.G.R. n.57/26 del 5 novembre 2025, allegato 2/B - CUP E71D2600000002

- 1. Un soggetto pubblico può affidare l'organizzazione della manifestazione ad un differente organismo?** Sì, un soggetto pubblico può affidare l'organizzazione dell'evento a terzi ed in questo caso dovrà verificare la sussistenza in capo agli stessi requisiti generali, secondo le modalità prescritte dagli artt. 11.3, 11.4 e 11.5 di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 57/26 del 05/11/2025.
- 2. Un organismo privato può affidare l'organizzazione della manifestazione ad un differente organismo?** No. Vedasi l'Allegato 1 della D.G.R. 57/26 del 05/11/2025, articoli 11.2 e seguenti.
- 3. In quale anno deve essere realizzata la manifestazione?** L'evento deve svolgersi nell'anno 2026, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
- 4. E' prevista una durata minima o massima della manifestazione?** NO. Tuttavia si deve prestare la massima attenzione alla data di conclusione dell'evento (ossia il 31 dicembre 2026).
- 5. Cosa si intende per cofinanziamento?** Per cofinanziamento (in sigla COF) s'intende, l'apporto da parte dell'Organismo, di risorse finanziarie destinate alla realizzazione della manifestazione, con esclusione di quelle provenienti da linee di intervento regionali (Assessorati, Agenzie ed Enti regionali, Presidenza della Regione, Presidenza del Consiglio regionale). Il cofinanziamento è dato dalla somma delle entrate provenienti da: Contribuzioni dallo Stato, Contributi da Enti Locali (Province, Comuni, Altri Enti Locali), Fondi propri, Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione, Entrate derivanti da vendita biglietti e/o altri servizi.
- 6. A quanto ammonta il cofinanziamento obbligatorio minimo?** Il cofinanziamento minimo obbligatorio è del 50% sul totale delle "entrate ammissibili". Pertanto, in caso di un contributo della Regione a valere sul Bando di € 40.000,00, il cofinanziamento minimo è calcolato in € 40.000,00. Le "entrate ammissibili" sono pari, in questo caso, a € 80.000,00. Vedasi art.4.2.6 dell'allegato 2B alla D.G.R. 57/26 del 05/11/2025.
- 7. A quanto ammontano le spese di "promozione e comunicazione" obbligatorie minime?** Sono a pari al 20% del contributo. Pertanto, in caso di un contributo della Regione di € 40.000,00 le spese di "promozione e comunicazione" obbligatorie minime devono essere pari almeno a € 8.000,00. Vedasi art.4.2.7 dell'allegato 2B alla D.G.R. 57/26 del 05/11/2025
- 8. E' possibile realizzare la manifestazione fuori dal territorio della Regione Sardegna?** NO. Vedasi art.5.1.7 dell'allegato 1 alla D.G.R. 57/26 del 05/11/2025.
- 9. La manifestazione può svolgersi in Comuni diversi?**
Sì



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

10. E' possibile che nell'evento si esibiscano gruppi provenienti dall'estero o dal resto d'Italia?

Sì, purché si tratti di gruppi folkloristici e della tradizione popolare del luogo di provenienza e sia rispettato l'articolo 1 dell'allegato 2B della DGR 57/26 [manifestazioni della tradizione popolare della Sardegna attraverso eventi del folklore e della tradizione (ad es., eventi in abiti tradizionali, riti e canti tradizionali, canti a tenore, canto a chitarra)] e l'articolo 4.2.1 dell'allegato 2B [manifestazioni mirate al consolidamento degli eventi tradizionali che abbiano maturato una maggiore storicità nel tempo e che sono radicati nella memoria della comunità in cui si svolgono quali eventi tradizionali, tradizionali a carattere folkloristico, i matrimoni della tradizione sarda, ecc., in possesso del seguente requisito minimo: numero minimo di edizioni maggiore o uguale a 20 anni].

Si precisa che tutte le spese per eventuali altri gruppi musicali e/o artisti che esulano dalle predette caratteristiche devono essere inserite in "spese per ATTIVITA' COLLATERALI". Dette spese per "attività collaterali" sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale delle "spese ammissibili" (vedi articoli articolo 1.12, 1.13 e 15.1.5 dell'allegato 1 alla predetta DGR 57/26).